



ELENCO SOCI CON DIRITTO DI VOTO

NOI CUOREGIOVANE APS-ASD

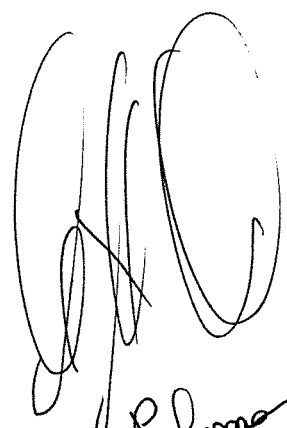
Via Fratelli Moiso. 28
15011 Acqui Terme (AL)
C.F. 90027000067

Allegato 11 A^b
Rep. 3557/3086

1	ACCOSSATO	SIMONA	✓
2	ACOSI	GIANNI FABIO	✓
3	AGATIELLO	FEDERICO	✓
4	ALLOISIO	SOFIA	✓
5	ASSANDRI	ELEONORA	✓
6	BARBERO	STEFANIA	✓
7	BARISONE	CAMILLA	✓
8	BENAZZO	MARCO	✓
9	BENZI	FABIO	✓
10	BOTTO	CHIARA	✓
11	BRUNI	GIORGIO RENATO	✓
12	BRUZZI	GAIA	✓
13	BUFFA	MARINA SILVIA	✓
14	CARATTI	MARINA	✓
15	COSSU	VANESSA	✓
16	CRESTA	CARLOTTA	✓
17	DE LUIGI BARISONE	ARIANNA	✓
18	ECH CHAOUNY	AMINE	✓
19	FAUDELLA	TOMMASO	✓
20	FERRUA	ALICE	✓
21	IORE	FEDERICA	✓
22	FRIJIA	DEBORAH	✓
23	FRISULLO	ANTONIO	✓
24	GARELLO	FEDERICO	✓
25	GARELLO	GABRIELE	✓
26	GROTTERIA	FRANCESCA	✓
27	LINGERI	ANDREA LUIGI	✓
28	LONGO	BEATRICE	✓
29	LONGONE	GIOVANNA	✓
30	MARCHISIO	ALESSANDRO	✓
31	MARTINOTTI	DIEGO	✓
32	MOHAMADI	AMIRA	✓
33	MORFINO	RICCARDO	✓
34	OTTONELLO	MATTEO	✓
35	OTTONELLO	BEATRICE	✓
36	PANARO	VALERIO	✓
37	PANARO	MARTINA	✓
38	PERFUMO	VIVIANA	✓
39	PERFUMO	MARCO LUIGI	✓
40	PESCE	FERNANDA	✓
41	POLITI	SIMONE	✓
42	RAVETTA	SIMONA	✓
43	REBORA	MAILA	✓
44	RIGGIO	MARIO	✓
45	RIPANE	AMEDEO	✓
46	RIPANE	FLAVIO	✓
47	ROSANO	GIULIA	✓
48	ROVERA	ENRICA MARIA	✓
49	SCAGLIONE	CRISTINA	✓
50	TRAVERSA	CHIARA	✓
51	VOLPE	LUIGINA	✓

ASSENTE

✓ Presente


Viviana Perfumo

ELENCO MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



NOI CUOREGIOVANE APS-ASD

Via Fratelli Moiso. 28
15011 Acqui Terme (AL)
C.F. 90027000067

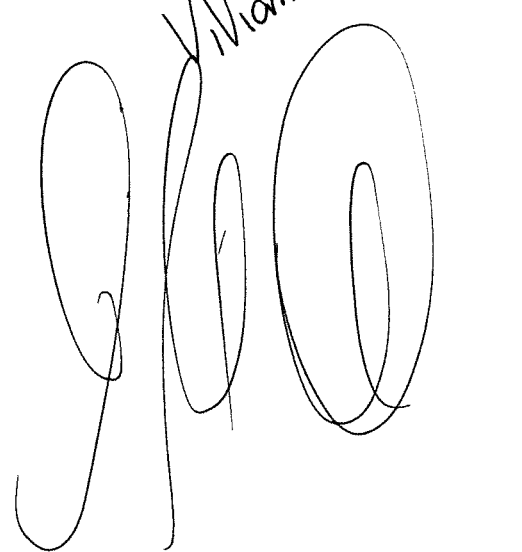
Adempiti 4A1^h
Rep. 3557/3086

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1	PERFUMO	VIVIANA	PRESIDENTE	✓
2	LINGERI	ANDREA LUIGI	VICE PRESIDENTE	✓
3	RIPANE	AMEDEO	CONSIGLIERE (Segretario)	✓
4	ACOSSÌ	GIANNI FABIO	CONSIGLIERE	
5	BENAZZO	MARCO	CONSIGLIERE	✓
6	BENZI	FABIO	CONSIGLIERE	✓
7	ROVERA	ENRICA MARIA	CONSIGLIERE	✓

 **ASSENTE**

✓ PRESENTE

Viviana Perfumo


REP. N. 3556

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.

Il giorno tre del mese di dicembre

(03/12/2022)

In Acqui Terme, Via Moiso n. 28, in una stanza
al piano terreno dell'Aglo

Innanzi a me MATTIA CHIARA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE:

SARDU ANNA, nata ad Alghero (SS) il 18 gennaio 1955, domiciliata in Tortona (AL), Corso Montebello n. 58 codice fiscale: SRD NNA 55A58 A192W.

Detta comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi presenta, la perizia di stima, dalla medesima redatta in data odierna, relativa alla stima del patrimonio sociale dell'Associazione "NOI CUOREGIOVANE APS/SD", con sede in Acqui Terme (AL), con sede in Acqui Terme (AL), Via Fratelli Moiso n. 28, codice fiscale 90027000067, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

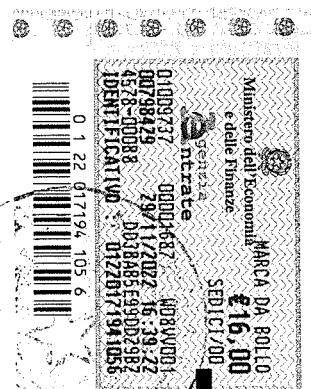
Aderendo alla richiesta ammonisco la comparente, la quale presta il giuramento di rito pronunciando la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto alla comparente che lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio di cui occupa la presente facciata e viene sottoscritto alle ore diciotto

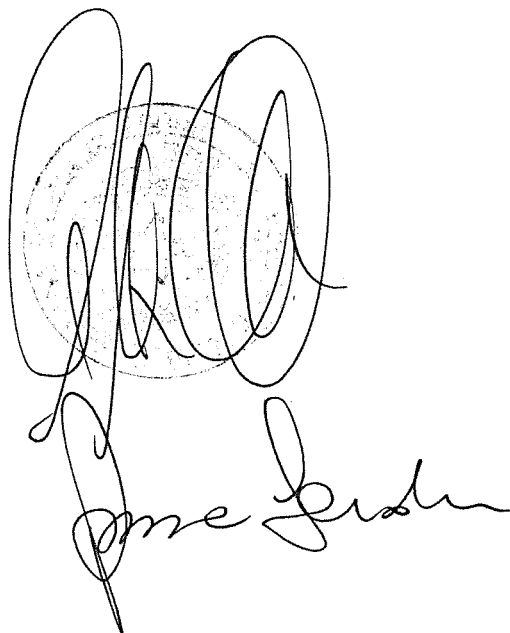
me Lerdy

[Signature]



PERIZIA DI STIMA

NOI CUOREGIOVANE APS - ASD

A handwritten signature in black ink, appearing to read "me Ludo", is written below a circular stamp. The stamp contains a faint, illegible pattern, possibly a logo or seal.

perseguire. Egli deve scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che meglio delle altre :

- Consenta di raggiungere lo scopo della valutazione;
- si attagli alla realtà specifica del bene oggetto di valutazione.

Nel caso in esame la valutazione del Patrimonio dell'Associazione NOI CUOREGIOVANE APS - ASD è conforme ai principi contabili dei Dottori Commercialisti ed ai criteri generalmente riconosciuti.

A tal riguardo si rileva che, la Relazione di stima è – in linea di principio – volta a tutelare opposti interessi:

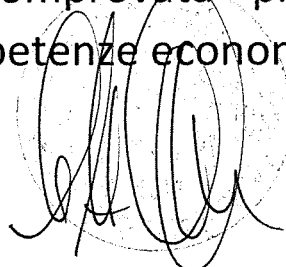
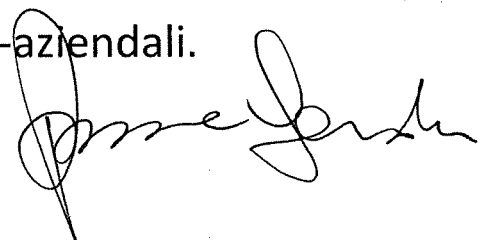
- l'interesse degli associati;
- l'interesse degli eventuali creditori dell'Associazione.

Il Perito Estimatore non potrà pertanto trascurare che la valutazione del Patrimonio dovrà soddisfare interessi tra loro divergenti. In questa fase risulta quindi essenziale individuare un "valore obiettivo" che prescinda dalla considerazione degli interessi in gioco.

In pratica, l'Esperto Estimatore, nella scelta metodologica:

- deve privilegiare i criteri che conducano a risultati quanto più possibile oggettivi, considerando l'associazione in modo indipendente dagli associati della stessa, nell'ottica della continuità;
- deve, in ogni caso, tenere conto della **funzione di garanzia** connessa alla valutazione degli stessi.

Con riferimento alla normativa vigente, l'Esperto deve possedere requisiti di indipendenza dall'Associazione e dagli associati, nonché un'adeguata e comprovata professionalità ove sia richiesto il possesso di competenze economico-aziendali.

A circular stamp containing a stylized signature or logo, likely an official seal of the expert estimator.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Domenico' followed by a surname.

Stante i suddetti requisiti, si specifica che il sottoscritto Perito Estimatore, con riferimento alla valutazione in esame, possiede sia il requisito dell'indipendenza che il requisito dell'adeguata e comprovata professionalità.

2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

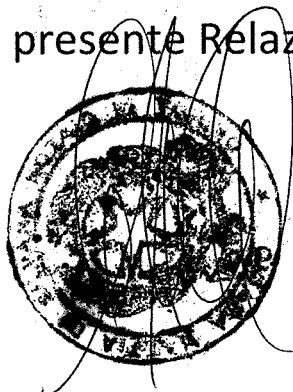
2.1. Documentazione utilizzata

Per la redazione della presente Relazione di stima, è stata acquisita, utilizzata e analizzata la seguente documentazione:

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Verbale di Assemblea Straordinaria degli associati del 12/11/2022;
- Determina Regione Piemonte Atto DD 1050/A1419A/2022;
- Certificato Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche;
- Documentazione bancaria UNICREDIT – Filiale di Acqui Terme.

2.2. Il giudizio di affidabilità dei dati utilizzati

Si ritiene di poter esprimere il proprio giudizio di affidabilità dei dati e dei documenti esaminati con riguardo alla finalità che essi rivestono nell'ambito della presente Relazione di stima.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Lorusso", is written to the right of the official stamp.

2.3. Data di riferimento della valutazione

Al fine della determinazione del valore del Patrimonio dell'Associazione è stata presa come data di riferimento il 14/11/2022.

In particolare, il Perito ha proceduto ad esaminare la documentazione bancaria relativa al c/c n. 105743606 acceso sull'UNICREDIT di Acqui Terme.

Dall'estratto conto in data 14/11/2022 emerge un saldo attivo pari a € 35.856,75.

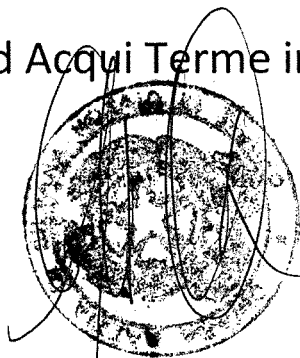
3. INFORMAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE

3.1. L'Associazione

L'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS – ASD** è stata costituita in data 14/09/2019 (reg. in data 17/09/2019 – n. 610 – Serie 3) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività di interesse generale previste nell'Atto Costitutivo e nello Statuto.

Persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'Oratorio ed il Circolo e nell'ambito dell'azione formativa, educativa e pastorale della parrocchia o dell'Unità Pastorale di appartenenza.

La sede dell'Associazione è ad Acqui Terme in Via Fratelli Moiso n. 28.



A handwritten signature in black ink, written over the right side of the circular stamp.

In data 14/06/1922 è avvenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore I nr. Rep. 34125 nella Sez. delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione è affiliata al Centro Sportivo Italiano al n. 01500095; l'iscrizione attesta il riconoscimento, ai fini sportivi, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. METODO DI VALUTAZIONE

4.1. Il metodo patrimoniale semplice

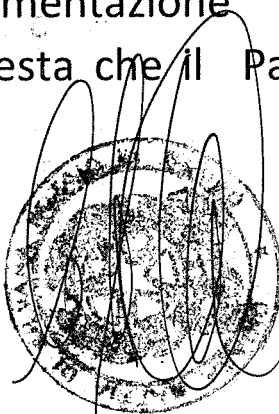
Il metodo patrimoniale semplice costituisce un passaggio valutativo imprescindibile da parte dell'Esperto Estimatore, essendo la fase comunque prodromica e talvolta essenziale di ogni valutazione.

4.2. La scelta del metodo di valutazione nel caso di specie

Il metodo patrimoniale semplice consente di esprimere il valore delle attività correnti con riferimento alla data di valutazione (14/11/2022).

5. STIMA DEL PATRIMONIO

Sulla base della documentazione bancaria fornita dall'Associazione, il Perito attesta che il Patrimonio oggetto di stima è di **€ 35.856,75.**



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Perito, written over the right side of the circular stamp.

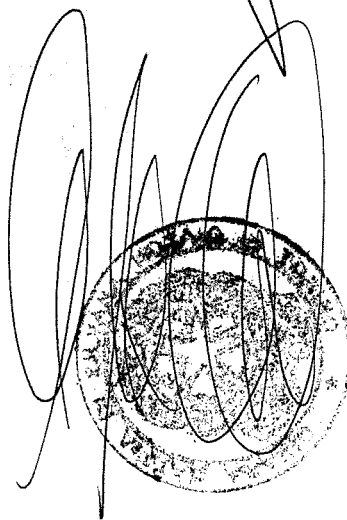
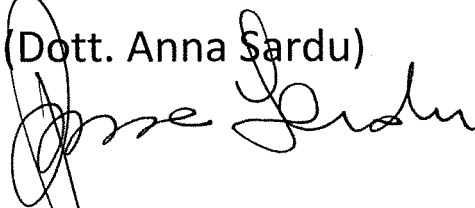
6. CONCLUSIONI

La sottoscritta esperta attesta che il valore stimato e attribuito al Patrimonio dell'Associazione **NOI CUOREGIOVANE – APS – ASD** ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è pari a € 35.856,75.

In fede

Tortona, 18/11/2022

(Dott. Anna Sardu)



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica NOI CUOREGIOVANE APS-ASD

PREMESSA

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di settembre, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della Legge 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., si è costituita l'Associazione senza scopo di lucro, di promozione sociale e sportiva dilettantistica, denominata: **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD**, in breve **CUOREGIOVANE APS** per la quale è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. del Codice Civile.

L'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale e sportiva dilettantistica da parte di tutti in condizioni di uguaglianza, di inclusione e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD** può affiliarsi ad altre Associazioni di Promozione Sociale, a Reti associative del Terzo Settore e/o ad Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle finalità previste dal presente Statuto e ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD** potrà inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD o nel nuovo Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport ai sensi del D.Lgs. 39/2021 e s.m.i.

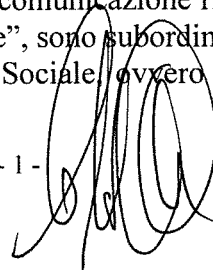
L'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD** si conforma ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e degli organi preposti demandati secondo la normativa, nonché allo Statuto e ai Regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, cui l'Associazione è affiliata.

ART. 1 (Denominazione e Sede)

L'Associazione riconosciuta **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD** (d'ora in avanti detta anche Associazione), ha natura di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa in materia, e di Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e "Associazione di Promozione Sociale", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ovvero nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

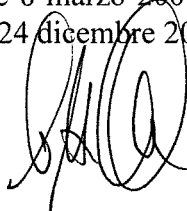


V. Viana P. P. P.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Viviana Perfume

- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e s.m.i.;
- lette. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art 1, comma 2, lettera c, della Legge 6 giugno 2016, n.106;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica di avvio, aggiornamento e perfezionamento, con particolare riferimento all'attività di:
 - Attività Motoria e Ludico-Motoria;
 - Atletica Leggera;
 - Badminton;
 - Biliardo Sportivo;
 - Bocce;
 - Calcio (Futsal, Calcio a 7, Calcio a 11, Beach Soccer);
 - Dama;
 - Danza Sportiva;
 - Freccette;
 - Ginnastica;
 - Giochi e Sport Tradizionali;
 - Minigolf;
 - Orientamento;
 - Pallacanestro, Beach Basket;
 - Pallamano, Beach Handball;
 - Pallavolo, Beach Volley;
 - Scacchi;
 - Tennis, Beach Tennis, Paddle;
 - Tennis Tavolo;
 - Tiro alla Fune;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.



W. Iama Profuma

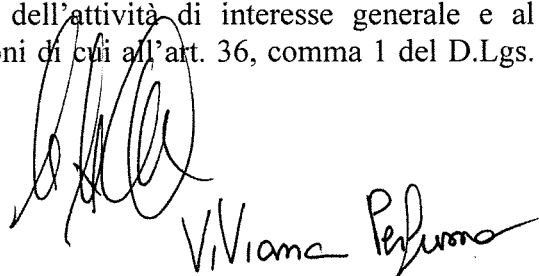
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi socio-culturali, attività di tempo libero, ricreative, educative e formative, sportive e polisportive, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali);
- favorisce l'educazione al servizio e sviluppa l'associazionismo sportivo in tutte le sue forme, attivando iniziative e progetti di solidarietà e volontariato, in risposta ai bisogni degli associati e alle istanze del territorio;
- cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri associati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali e nelle attività occupazionali e di lavoro, anche attraverso lo sport, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;
- opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri associati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
- valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
- promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nel perseguimento delle presenti finalità, l'Associazione può inoltre:

- detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini;
- costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività strumentali a quelle di interesse generale e al raggiungimento dei fini di cui al presente articolo;
- svolgere le proprie attività sportive e di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, pubblici e privati, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.



Viviana Perino

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'Associazione opera nel territorio nazionale, ed in particolare nella Regione Piemonte, ove ha sede l'Associazione.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI e degli organi preposti demandati secondo la normativa vigente, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e degli organi preposti demandati secondo la normativa vigente, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

ART. 4 **(Ammissione Associati)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

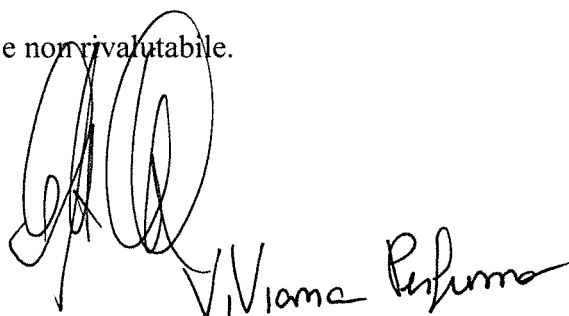
In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 5
(Diritti e Obblighi degli Associati)

Gli associati hanno pari diritti e obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se compiuto il quattordicesimo anno di età e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 6
(Volontario e Attività di Volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore degli associati e della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

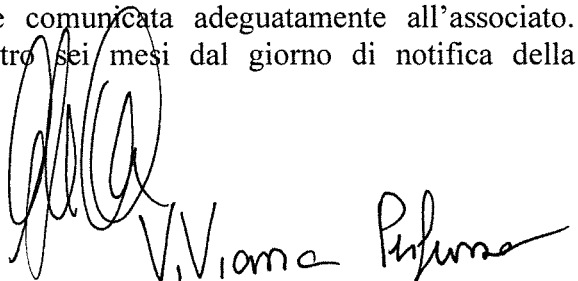
ART. 7
(Perdita della Qualifica di Associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'interessato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni. La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea e comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 8 **(Organi Sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di Revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di Controllo, laddove nominato, se in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, o di organi preposti demandati dalla normativa vigente, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 9 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

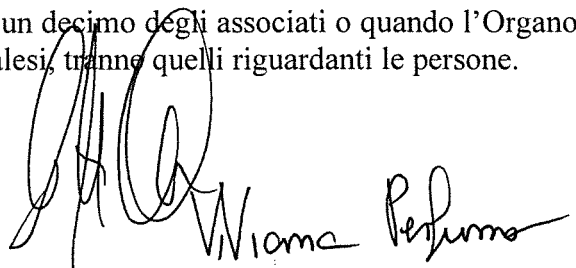
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può essere inoltrata in via telematica, e-mail, o altri mezzi di messaggistica con prova di lettura, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

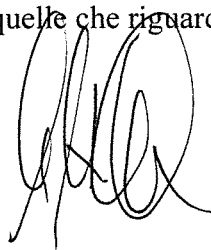
ART. 11 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, con diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con diritto di voto, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Vittoria Pizzano

ART. 12
(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati, con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati, con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, con diritto di voto.

ART. 13
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivazioni, essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero compreso tra tre e sette membri (incluso il Presidente e il Vice Presidente), eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

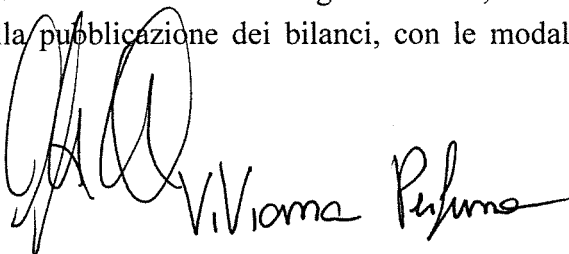
È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- è responsabile degli adempimenti connessi al RUNTS;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- cura l'iscrizione e la cancellazione degli associati volontari nell'apposito registro dei volontari;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.


V. Viora

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente viene nominato dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, e presiede l'Associazione.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, in via telematica, e-mail, o altri mezzi di messaggistica con prova di lettura, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ciascun componente dell'Organo di Amministrazione cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo della quota associativa o per impedimento definitivo. L'Organo di Amministrazione potrà deliberare la decadenza di un suo componente se assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

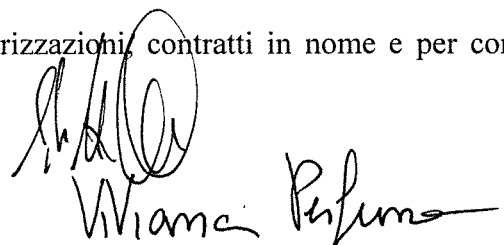
Al componente dell'Organo di Amministrazione dimissionario o impedito definitivamente subentra il primo dei non eletti dall'Assemblea. Qualora non sia stato possibile integrare l'Organo di Amministrazione con un subentro; esso potrà deliberare la cooptazione di un componente tra gli associati, che dovrà essere ratificato dall'Assemblea.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente nominato dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;



- convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, per quattro anni, e non può svolgere più di tre mandati consecutivi; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi motivazioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è nominato anch'esso dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 **(Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

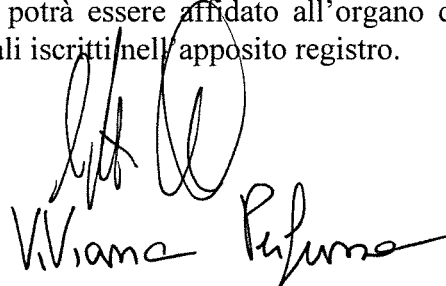
I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività associative.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In caso di organo collegiale, l'incarico potrà essere affidato all'organo di controllo a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.


Viviana Pafume

ART. 16
(Organo di Revisione Legale dei Conti)

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 17
(Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

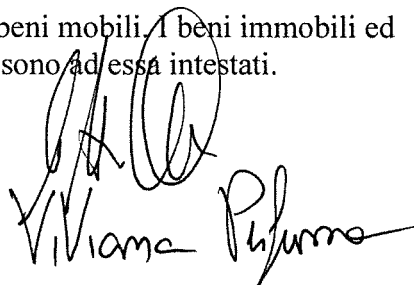
ART. 18
(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, dalle attività di interesse generale e anche dalle attività diverse, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

ART. 19
(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Ai di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 (Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di Utilizzo del Patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio di Esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

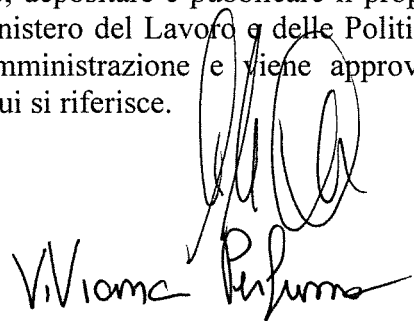
È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23 (Bilancio Sociale)

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.



Viviana Piffero

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Tappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25
(Personale Retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale dipendente retribuito, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari)

Gli associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Assicurazione dell'Associazione)

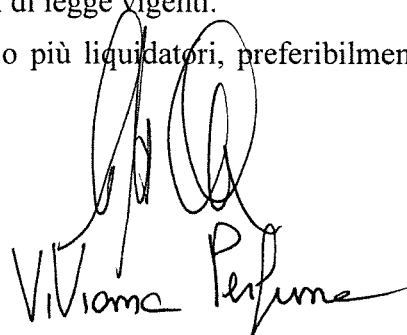
L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28
(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017, nonché le disposizioni previste dall'art. 90 della L. 289 del 2002 ai fini sportivi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità sociali e/o sportive, individuate dall'Organo di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento, nomina inoltre uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.



Vittoria Perfume

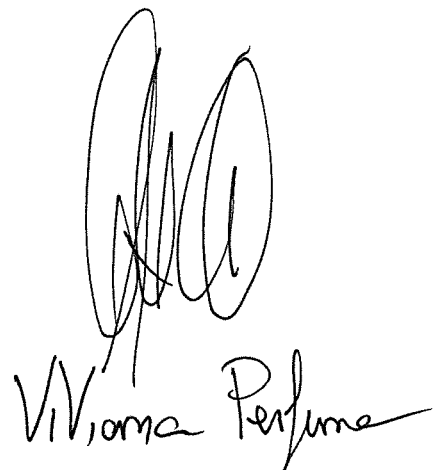
ART. 29
(Disposizioni Finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma Transitoria)

Tutti gli adempimenti successivi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Viviana Perfume



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445)

Il sottoscritto **Vittorio Bosio**, C.F. **BSOVTR51T26D406X**, nato a **Endine Gaiano (BG)**, il **26/12/1952** e residente a **Gorle in Via G.D. Perrocchetti**, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* dell'Associazione **Centro Sportivo Italiano – Associazione di Promozione sociale (C.S.I. APS)**, C.F. **80059280588**, con sede legale in Roma, Via della Conciliazione 1, 00193,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

-

ATTESTA CHE

l'Associazione **NOI CUOREGIOVANE APS-ASD** C.F. **9027000067**
con sede legale in **Via Fratelli Moiso, 28 - 15011 Acqui Terme AL**
in persona del Legale rappresentante *pro tempore* **PERFUMO VIVIANA** C.F. **PRFVVN83P50182R**
nato a **ALESSANDRIA** il **10/09/1983** e residente in **Via Fontana d'Orto, 109 - Acqui Terme AL**

- **aderisce**, ai sensi degli artt. 47, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 8, comma 5, lett. d) del decreto n. 106/2020, **all'Associazione Centro Sportivo Italiano - APS**, Associazione di promozione sociale e rete associativa del Terzo settore, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, nelle more dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, ai sensi degli artt. 101, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 e 32 del D.M. 106/2020.
- **il livello intermedio della rete associativa C.S.I. APS**, cui sono attribuite funzioni di rappresentanza ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è **individuato nel Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria**, in base al territorio della regione/provincia in cui l'Associazione aderente ha la propria sede legale.

Luogo e data **Acqui Terme, 03/12/2022**

Legale rappresentante *pro tempore*

Vittorio Bosio

P. Perfumo
V. Viviane